

MINISTERO DELLA CULTURA

Oggetto: Avviso di autorizzazione ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura.

Il sottoscritto avv. Nino Paolantonio (C.F. PLNNNI65P28C632O), difensore del dr. Camillo ALDOBRANDINI (CF: LDBCLL45E21H501R), nel ricorso in appello dal medesimo proposto innanzi al **Consiglio di Stato**, iscritto al numero di **ruolo generale n. 2892/2023**, contro il Ministero della Cultura, per la riforma della sentenza del **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda quater, del 30 gennaio 2023, n.1603**, e quindi per l'annullamento *in parte qua* della graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e delle graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento, suddivise per macroaree (Centro Nord - Sud), di cui all'Avviso pubblico del 30 dicembre 2021 a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, di cui al decreto a firma del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 504 del 21 giugno 2022, nonché del decreto n. 505 del 21 giugno 2022 a firma del Segretario Generale del Ministero della Cultura, recante “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”; degli artt. 3, comma 10, nella parte in cui prevede la comminatoria dell'esclusione, e degli artt. 8, commi 7, 8 e 10 e 9, comma 2, dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU a firma del Direttore Unità di Missione Attuazione PNRR e del Segretario Generale del Ministero della Cultura

avvisa

che, con **ordinanza collegiale del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 14 aprile 2023, n. 1450** è rimasto destinatario dell'ordine di “... *integrazione del contraddittorio ex art. 49, comma 3, c.p.a. nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo di che trattasi, già evocati in veste di controinteressati nel giudizio di primo grado; ritenuto, in particolare, che sia onere della parte appellante procedere a detta integrazione entro il termine di 10 giorni decorrente dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza con espressa autorizzazione a provvedervi anche mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura che rechi l'indicazione del ricorso d'appello, gli estremi della sentenza appellata, la sintesi delle censure, il riferimento al numero della presente ordinanza nonché l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato (e con onere di deposito della prova dell'avvenuta notifica nei 5 giorni successivi)*”.

Ne consegue che codesto Ministero è tenuto a pubblicare il presente avviso con tutti gli allegati **entro e non oltre il giorno 24 aprile 2023**, potendosi in caso contrario ravvisare gli estremi della violazione di ordine legalmente dato.

Segue il sunto dei motivi di appello.

Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, lett. b) della l. 241/90.

Con il primo motivo aggiunto si era dedotto che l'esclusione, fosse essa o meno formalizzata, della proposta del dr. Aldobrandini, era ed è illegittima in quanto, ammesso e non concesso che la domanda (all. 3) di ammissione per il finanziamento non fosse stata firmata digitalmente, tale errore, contrariamente alle disposizioni dell'Avviso – illegittime, e pure esse impugnate – non poteva legittimamente costituire motivo di esclusione, essendo la domanda – sotto vari profili di cui infra – pacificamente riferibile alla persona del ricorrente, e trattandosi comunque di una incompletezza pacificamente sanabile mediante soccorso istruttorio.

Il primo Giudice:

- ha riassunto la giurisprudenza richiamata in prime cure, accompagnando ogni citazione con la sintesi del relativo principio di diritto;

- ha passato in rassegna la giurisprudenza in materia di limiti alla ammissibilità del soccorso istruttorio nelle procedure selettive concorsuali e ad evidenza pubblica, affermando di aderire a quella largamente maggioritaria *in thema*: “... è preferibile l'indirizzo secondo il quale “*specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come*

accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione" (per questo orientamento, il danno "prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico", considerata la rilevanza essenziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento della p.a.)";

- cita un proprio precedente ove afferma: "*...in una fattispecie affine alla presente (nella quale era parimenti in contestazione l'esclusione da una procedura comparativa indetta con avviso pubblico attuativo del Pnrr) un "dovere di soccorso procedimentale" laddove non si controverta sulla mancanza di requisiti di partecipazione previsti dal bando, ma "di un errore materiale e di una mera irregolarità non escludente"* (così sez. III-bis, 16 settembre 2022, n. 11880)".

Aggiunge però che, "*proprio con riferimento all'assenza di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla medesima procedura oggi in rilievo, la Sezione ha tuttavia affermato che questo adempimento serve a rendere nota la paternità e a vincolare l'autore al contenuto del documento stesso, assolvendo alla funzione indefettibile di assicurare provenienza, serietà e affidabilità dell'atto, sì da costituire elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il profilo sia formale sia sostanziale, con conseguente irrilevanza di eventuali questioni relative alle peculiari modalità di presentazione della domanda stessa (sent. 24 dicembre 2022, n. 17538).*

Si tratta, cioè, più che di un "elemento essenziale" della domanda, proprio del segno esteriore (ancorché espresso in forma digitale) con cui l'interessato manifesta la volontà di prender parte alla selezione, assumendosene i connessi impegni e oneri (cfr. art. 3, commi 8 e 9, avviso), e come tale non surrogabile da altri elementi (come a es. la generazione del CUP o l'inoltro di altra documentazione sottoscritta digitalmente)".

Muoviamo dal precedente n. 17538/2022, non sovrapponibile alla presente fattispecie.

In quel caso l'ente proponente (il Comune di Stezzano) era stato escluso non per assenza di firma della proposta, ma perché non sottoscritto dal legale rappresentante, ossia dal Sindaco – tale Simone Tangorra – sibbene da un dirigente, nella qualità di responsabile del procedimento (tale Roberto Terzi).

Nella sentenza in questione si legge: "*nel caso in esame viene in rilievo non già un'incertezza sull'identità del soggetto che intende partecipare alla selezione, ma l'assenza di sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del suo autore (giòva ribadire che la sottoscrizione di una domanda di partecipazione a una procedura selettiva pubblica serve a rendere nota la paternità e a vincolare l'autore al contenuto del documento stesso, assolvendo alla funzione indefettibile di assicurare provenienza, serietà e*

affidabilità dell'atto, sì da costituire elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il profilo sia formale sia sostanziale).

Ne discende l'irrelevanza delle modalità tecniche cui il Comune ricorrente fa riferimento, non risultando dalle inerenti deduzioni né che il suo legale rappresentante abbia operato personalmente sul portale (v. mem. 2.9.22 amm., nella parte relativa alle indicazioni della Guida per l'accesso al portale di Cdp s.p.a.), né che il medesimo abbia trasmesso l'istanza con pec inviata dal proprio indirizzo".

Con ordinanza n. 673 del 17 febbraio 2023, la Sezione Sesta di codesto ecc.mo Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare proposta con l'appello avverso la citata sentenza, affermando "che la disciplina concorsuale pare univoca nel ritenere necessaria, a pena di esclusione, la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Ente proponente, sul quale gravano precisi oneri dichiarativi e assunzione di impegni;

che il modulo di domanda reca il gruppo firma «Il proponente/legale rappresentante SIMONE TANGORRA [Sindaco, ndr]» senza, tuttavia, sottoscrizione dello stesso;

che la circostanza sembrerebbe superare la questione, introdotta in giudizio dall'appellante, relativa alla astratta competenza del Dirigente a sottoscrivere l'atto impegnando in tal modo l'amministrazione".

Orbene, le situazioni non sono sovrapponibili, né in diritto né in fatto.

Non lo sono in diritto poiché la disciplina concorsuale, nella parte in cui prevede l'esclusione per le proposte non sottoscritte dal proponente senza consentire il soccorso istruttorio, non erano state impugnate dal Comune di Stezzano per violazione dell'art. 6, lett. b) della l. 241/90; nella specie, viceversa, questa impugnativa è stata proposta e diffusamente argomentata.

Non lo sono neppure in fatto poiché, a differenza del caso di Stezzano, nella specie il ricorrente ha trasmesso la domanda al Ministero, regolarmente sottoscritta con firma digitale, dal proprio account personale di posta elettronica certificata, come attesta l'all. 5, così certificando la piena paternità della proposta di finanziamento, oltre che l'assunzione degli impegni di cui alla medesima.

Ciò detto, secondo il Tar ammettere il soccorso istruttorio in caso di domanda non sottoscritta equivale a violare la *par condicio* concorsuale.

L'errore sta nel fatto che tale carenza degrada a mera irregolarità allorché sia soddisfatta la *ratio* della sottoscrizione: deve essere certa la provenienza della domanda da parte di chi la inoltra, in guisa che quest'ultimo ne abbia assunto indiscutibilmente la paternità e, quindi, abbia assunto su di sé ogni responsabilità ed impegno derivante, nella specie, dalla proposta di finanziamento.

È, questo, il punto focale della controversia, sul quale né il primo Giudice né le Controparti si sono soffermate, eludendo le censure in tal senso articolate dal ricorrente.

Codesto ecc.mo Consiglio di Stato ha più volte affermato il principio alla cui stregua l'omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione – addirittura dell'offerta in una procedura per l'affidamento di commesse pubbliche – non è requisito di esistenza del documento allorché esso sia riferibile al soggetto che la domanda o la offerta ha inoltrato all'Amministrazione.

Si è affermato che la *ratio* che esclude l'ammissibilità di una domanda non sottoscritta a tutela della *per condicio* concorsuale “... non è quella di “punire” una distrazione (che tale è quella di chi dimentica di apporre una sottoscrizione alla domanda di partecipazione compilata); la *ratio* è invece quella di assicurare l'Amministrazione sulla provenienza dell'atto, e sulla riferibilità della domanda a chi ne appare l'autore (al fine di evitare il progredire di una procedura di selezione concorsuale certamente inutile, laddove la domanda non sia stata effettivamente compilata dall'apparente autore).

2.3. Se così è, la sanzione espulsiva ben potrebbe essere evitata laddove il soggetto che presentò la domanda, ad esempio, accortosi dell'errore riposante nella omessa sottoscrizione, con un nuovo atto ne “riconosca” la riferibilità a se medesimo, prima che l'Amministrazione ne disponga l'esclusione dal concorso.

2.3.1 Ammessa la regolarizzazione postuma (su iniziativa dell'autore, prima che l'Amministrazione si determini, e senza che ciò possa costituire un “diritto” dell'istante), è evidente che l'interesse tutelato dal principio de quo, è solo quello di certezza dei rapporti giuridici, e che esula da esso qualsivoglia finalità sanzionatoria” (Cons. Stato, IV, 24 agosto 2016, n. 3685).

Nella specie, come si vedrà subito, il ricorrente ha tempestivamente riconosciuto la paternità della proposta con l'unico mezzo fidefacente a sua disposizione, ossia la trasmissione di una p.e.c., dal proprio *account* personale, debitamente sottoscritta con firma digitale. Erano già sulla piattaforma, inoltre, molti altri documenti riferibili alla domanda regolarmente sottoscritti digitalmente.

In un caso veramente sovrapponibile a quello che ci occupa, codesto ecc.mo Consiglio di Stato ha affermato questa tesi molto chiaramente.

Un'impresa partecipava alla procedura indetta con decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 230328 del 29 luglio 2021, per l'annualità 2021, per la concessione della misura agevolativa denominata “Brevetti+”. La gestione di tale misura era stata affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (“Invitalia”). Con provvedimento notificato in data 5

ottobre 2021 quest'ultima disponeva la non ammissibilità della domanda di finanziamento della appellante perché *“l'allegato 1 non è firmato digitalmente dal legale rappresentante”*.

Impugnato il provvedimento, il Tar del Lazio (Sezione Terza n. 12337/2021) accoglieva il ricorso sul presupposto che Invitalia avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

Codesto ecc.mo Consiglio di Stato (VII, 8 agosto 2022, n. 7000) ha così motivato a conferma della sentenza di prime cure: *“Per quanto in questa sede interessa, il predetto decreto direttoriale prevede espressamente, al punto 5.8., che “ ... Tutta la documentazione prodotta [da allegare alla domanda] deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente”. Il successivo punto 5.9., stabilisce che: “Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nei punti precedenti e/o non sottoscritte digitalmente non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della richiesta di accesso alle agevolazioni”*.

Nella fattispecie è avvenuto che la società Lavorosostenibile ha trasmesso, insieme alla domanda di partecipazione, l'allegato 1 (contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità), privo di firma digitale. Il Tar ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento viziato da difetto di istruttoria, in quanto Invitalia, essendo tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, aveva l'onere di chiedere precisazioni ed eventuale documentazione integrativa. 4. Si tratta di precisare i limiti dell'istituto generale del soccorso istruttorio applicabile al di fuori della normativa degli appalti pubblici, dove è prevista una specifica disciplina dall'art. 83 del D.lgs 50/2016. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, a partire dall'A.P. 9/2014, ha chiarito il funzionamento e i limiti dell'art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 sul procedimento amministrativo (per cui «(...) il responsabile del procedimento [può chiedere] la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete... e ordinare esibizioni documentali (...))».

È evidente che il “potere di soccorso” costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme.

Un primo elemento di differenza sostanziale rispetto al “potere di soccorso” disciplinato dall'art. 46, co. 1, codice dei contratti pubblici, emerge dal raffronto fra il tenore testuale delle due disposizioni: invero, l'art. 6, l. n. 241 del 1990 cit., si limita a prevedere la mera facoltà a che il responsabile del procedimento eserciti il “potere di soccorso”, mentre l'art. 46 cit. obbliga la stazione appaltante a fare ricorso al “potere di soccorso”, sia pure nei precisi limiti derivanti dalla rigorosa individuazione del suo oggetto e della sua portata applicativa. Inoltre, poiché il principio della tassatività delle cause di esclusione, giova

ribadirlo, vige solo per le procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, al di fuori di tale ambito: a) il “potere di soccorso” nei procedimenti diversi da quelli comparativi, dispiega la sua massima portata espansiva, tendenzialmente senza limiti salvo quelli propri della singola disciplina di settore; b) in relazione ai procedimenti comparativi il “potere di soccorso” è utilmente invocabile anche ai fini del riscontro della validità delle clausole che introducono adempimenti a pena di esclusione; in quest’ottica integra il parametro di giudizio di manifesta sproporzione che il giudice amministrativo è chiamato ad effettuare, ab externo e senza sostituirsi all’Amministrazione, nel caso venga impugnata una clausola di esclusione per l’inadempimento di oneri meramente formali”, esattamente come nella specie.

E prosegue: “di recente il Consiglio di Stato (sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975) ha affermato che il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.

In generale, può quindi affermarsi che il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dall’istante residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n.257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Nella specie non è in discussione la tempestiva produzione del documento, né l’autenticità dello stesso e la veridicità del suo contenuto, ma il solo requisito formale della sottoscrizione. ... Alla luce delle superiori considerazioni, Invitalia, a fronte di una domanda regolarmente prodotta, corredata di allegati tutti firmati digitalmente, tranne uno, in ossequio dell’inequivoco disposto di cui all’art. 8, comma 4 cit. aveva l’onere di chiedere precisazioni ed eventuale documentazione integrativa e, solo in caso di mancato riscontro nel termine di 15 giorni, poteva procedere con l’adozione del provvedimento di inammissibilità”.

L’omissione di una firma digitale da apporre su un documento da allegarsi ad una domanda di finanziamento – ed anche alla stessa domanda, come subito si dirà – fa quindi sorgere l’onere, in capo all’amministrazione, di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, l. 241/90.

Non v'è dubbio che, allorquando la firma difetti in calce alla domanda, quest'ultima deve essere riferibile al proponente.

Ebbene, nell'ambito di un procedimento per l'ottenimento di un contributo a fondo perduto, ov'era stata omessa la firma digitale sulla domanda del rappresentante legale dell'impresa, la giurisprudenza ha così affermato: “*si rammenta che, secondo l'elaborazione pretoria in materia di gare di appalto, l'operatore economico che abbia presentato un'offerta priva di sottoscrizione deve essere ammesso alla procedura, sanando la carenza mediante soccorso istruttorio, allorquando l'offerta stessa sia inequivocabilmente riconducibile al concorrente e non presenti alcuna incertezza circa la sua provenienza (in argomento cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 19 marzo 2020, n. 1963, relativa ad una fattispecie di inoltro in via telematica della domanda, priva di firma digitale, mediante accesso al sistema con un account appositamente creato ed associato all'impresa; Cons. St., sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 23 novembre 2021, nn. 7453-7454; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 maggio 2020, n. 836; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 gennaio 2019, n. 97; T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 gennaio 2019, n. 34).*”

Il richiamato principio, a fortiori valevole per l'ipotesi di firma da parte di un soggetto non munito di potere rappresentativo, risulta senza dubbio applicabile alle procedure per l'assegnazione di finanziamenti pubblici, per le quali ricorre la eadem ratio del massimo ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, in ossequio al principio del favor participationis.

*Orbene, nel caso in esame il 28 maggio 2020 il signor Davide Nobile, socio e legale rappresentante di Noreca di Nobile Davide & C. s.n.c., **si è registrato al sistema “FILSE ONLINE”** sul sito internet di F.I.L.S.E. ed ha attivato la sua utenza mediante inserimento del nome utente «nobile13» e della password personale (doc. 5 ricorrente). Indi, il giorno seguente l'arch. Manna, designato “interlocutore esclusivo” di F.I.L.S.E. nell'istruttoria della procedura in parola (cfr. pag. 3 della domanda telematica), ha inviato la domanda accedendo al sistema con le credenziali del signor Nobile.*

Pertanto, l'istanza risulta univocamente associata al signor Nobile in qualità di legale rappresentante di Noreca s.n.c., come risulta dalla ricevuta telematica notificata dal sistema alla pec della società (doc. 6 ricorrente).

In proposito, non è dirimente l'obiezione della resistente secondo cui la sottoscrizione del modello di domanda da parte del legale rappresentante risulterebbe finalizzata (non solo a garantire la provenienza della richiesta di contribuzione, ma anche) a vincolare l'impresa istante alle obbligazioni contenute nel bando.

È invero evidente che, essendo soddisfatta l'esigenza di certezza della riferibilità della domanda a Noreca s.n.c., F.I.L.S.E. può senz'altro acquisire tramite soccorso istruttorio la dichiarazione del signor

Nobile contenente la formale assunzione dell'impegno della società rappresentata a rispettare gli obblighi prescritti dal bando.

In proposito, si osserva che il soccorso istruttorio è un meccanismo di applicazione tendenzialmente generale nel nostro ordinamento, essendo contemplato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 (oltre che dalla disciplina speciale sugli appalti pubblici). La giurisprudenza ha pertanto espressamente precisato che l'istituto in parola opera quale fattore di eterointegrazione anche dei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici (T.A.R. Sardegna, sez. I, 7 febbraio 2018, n. 75).

Né potrebbe ravvisarsi una lesione della par condicio tra i concorrenti all'aiuto economico, perché la mancanza della dichiarazione di impegno del legale rappresentante in relazione agli obblighi di cui al punto 11 del bando è equiparabile ad un'omissione documentale di carattere formale. Di conseguenza, la lacuna di cui si discute non incide sulle valutazioni cui F.I.L.S.E. è chiamata in merito alla concessione dell'agevolazione e, dunque, si rivela palesemente insuscettibile di alterare la parità fra gli aspiranti beneficiari dei contributi?" (Tar Liguria, I, 10 gennaio 2022, n. 28, passata in giudicato).

Se quindi in una procedura concorsuale telematica il concorrente o richiedente si accredita sul portale internet che gestisce l'acquisizione delle domande, tale circostanza di per sé già rende riferibile la domanda non sottoscritta all'istante, ove questi abbia prodotto documentazione tale da rendere inequivocabile il riferimento. Afferma sempre codesto ecc.mo Consiglio di Stato che "a) l'offerta economica della concorrente vittoriosa in primo grado, ed oggi controinteressata, non è stata firmata digitalmente, come invece richiesto dal bando di gara a pena di esclusione; b) tuttavia la stessa offerta poteva ritenersi, ragionevolmente ancorché erroneamente, firmata digitalmente ... c) **infatti, l'impresa per concorrere ha dovuto accreditarsi sul portale di gara** e lo ha fatto designando il proprio legale rappresentante il Dott. Fr. Ca., che ha firmato digitalmente. Il medesimo Dott. Ca., qualificandosi con l'accredito ricevuto, ha scaricato il modulo dell'offerta economica, lo ha compilato e lo ha restituito corredato dalla marca elettronica che egli stesso aveva acquistato dal fornitore Infocert firmandosi digitalmente, marca che lui solo poteva utilizzare e che era associata a lui sulla base della sua firma digitale ...; d) comunque, la formale sottoscrizione digitale dell'offerta economica mancava; ... e) la clausola di gara prevedeva l'esclusione delle offerte "non firmate digitalmente e/o non munite di marca temporale" ma poi chiariva che la firma digitale non poteva comunque bastare e che la provenienza da soggetto non accreditato e la mancanza della marcatura avrebbero in ogni caso comportato l'esclusione, senza nulla invece aggiungere quanto alla firma digitale, e si concludeva affermando che ogni violazione delle prescrizioni avrebbe comportato "l'automatica esclusione"; ... f) il concorrente, che si era premurato di presentare la domanda con congruo anticipo rispetto al momento di chiusura del timing di gara e ove correttamente informato, avrebbe potuto facilmente e rapidamente rimediare all'errore regolarizzando

una offerta che comunque era univocamente a lui riconducibile” (Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2020, n. 1963).

Ancora, in una procedura relativa al Programma annuale (AP) per il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi per il finanziamento di progetti conformi agli obiettivi del Programma, in particolare per l'Azione n. 3, di sensibilizzazione, informazione e comunicazione, per un finanziamento previsto di un milione di euro, premesso che era mancata la sottoscrizione mediante firma digitale, requisito richiesto esplicitamente dall'Avviso pubblico a pena di inammissibilità ed esclusione, e ciò in analogia all'obbligatorietà dell'apposizione della firma digitale alle offerte presentate in occasione di gare telematiche, si è affermato che “... nella gara telematica (e dunque anche nei procedimenti ad essa assimilabili, almeno per le questioni in esame) può ritenersi che non solo l'offerta o la domanda di partecipazione, ma anche le attestazioni da allegare ad essa, possano considerarsi riconducibili e imputabili con assoluta certezza al soggetto o all'operatore economico che le abbia inviate nella richiesta modalità elettronica (si veda in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881), e quindi nelle forme e nei modi previsti dal bando, e ciò per effetto delle particolari modalità di svolgimento di tali procedimenti, come chiarito di seguito con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio.

Nella specie, infatti, il bando del 7 dicembre 2010 aveva previsto, ai fini della presentazione della domanda, che ciascun concorrente, ai fini della partecipazione, accedesse ad un'area selettiva tramite il sito web predisposto dallo stesso Ministero dell'Interno www.fondieuropeimmigrazione.it, col redigere la domanda di partecipazione attraverso la compilazione dei modelli ivi proposti dalla stessa amministrazione, inviandoli quindi per posta elettronica certificata con apposizione della firma digitale del presentatore.

La domanda presentata in tale modo dall'appellata associazione era stata quindi accettata dal sistema, che non aveva rilevato e/o comunicato alcuna anomalia.

La prassi dei procedimenti amministrativi telematici, in cui la partecipazione debba avvenire attraverso un apposito form oppure mediante la compilazione elettronica di un modello scaricabile predisposto dalla stessa autorità destinata a riceverlo, è quella secondo cui l'accettazione dell'invio telematico avviene necessariamente nelle medesime modalità elettroniche, eventualmente seguita, a seconda dei casi, dalla restituzione al mittente della domanda ritenuta irregolare, con indicazione dei motivi dell'impossibilità di accettarla ed, eventualmente, delle opportune indicazioni per procedere alla ripresentazione, oppure nella segnalazione di tali circostanze in qualsiasi efficace modalità che garantisca la duplice esigenza, di interesse pubblico, di assicurare la massima partecipazione al procedimento amministrativo dei possibili aventi titolo e, contemporaneamente, la par condicio tra i suoi partecipanti, evitando esclusioni immotivate o comunque contrarie al pubblico interesse.

Si realizza così, in definitiva, una moderna forma di partecipazione al procedimento amministrativo telematico, così evolutosi in modalità automatizzata, talora per effetto di un software di intelligenza artificiale, che interagisce col partecipante-utente senza l'intervento di alcun operatore o persona fisica.

Se dunque si applicano questi principi al caso di specie, può riconoscersi come la procedura telematica in questione contempra sicuri elementi da cui desumere esattamente la riconducibilità all'autore della dichiarazione-attestazione ritenuta irregolare o incompleta, e ciò a prescindere dall'evento formale dell'avvenuta sottoscrizione materiale della dichiarazione.

In particolare, ciò si ricava da quanto previsto dal disciplinare telematico, secondo cui la partecipazione alla procedura di gara, e la presentazione della relativa domanda, erano possibili solo attraverso l'accesso al sistema effettuato mediante la creazione di un apposito account identificativo, del resto assorbito, quanto a certezza sulla paternità della domanda e degli atti ad essa allegati, dalla provenienza telematica, e dunque non certamente anonima, degli atti trasmessi tramite upload.

Il caricamento nella piattaforma della domanda e dei suoi allegati, documentabili ex se attraverso i software di trasmissione e ricezione documentale, rendevano quindi certa l'identità del presentatore e dunque la provenienza di ogni atto pervenuto in tale modalità” (Cons. Stato, III, 28 dicembre 2020, n. 8435).

In una procedura concorsuale per l'accesso a posti di pubblico impiego, il soccorso istruttorio è stato ritenuto doveroso dal Tar del Lazio in caso di produzione di una certificazione medica priva di firma in quanto “... l'errore che ha dato luogo all'esclusione dello stesso va ricondotto ad un mero errore formale che non corrisponde alla situazione sostanziale, atteso che il certificato in questione non può dirsi assolutamente inesistente o non riferibile ad alcun soggetto, presentando comunque il timbro di idonea struttura sanitaria e risultando inequivocamente riferibile all'interessato. ... Sul punto, deve essere richiamato il consolidato orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa, in base al quale: “nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art.97Cost.). (...) In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta - specificata dall'Adunanza

plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (Cons. Stato, sez. V, 17-1-2018, n.257; *idem*, sez. V, 8-8-2016 n. 3540; *idem*, II, 28-1-2016 n. 838; *idem*, sez. IV, 7-9-2004 n.5759)” (Cons. di Stato, sez. V, n. 7975/2019)” (Tar Lazio, IV, 5 agosto 2022, n. 11062, passata in giudicato).

La giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi, cui ha aderito anche l'ANAC, ha escluso “... l'irrelevanza giuridica, e quindi l'inammissibilità, di offerte prive di sottoscrizione (o con la sottoscrizione solo di alcuni dei soggetti dell'atto) quando, in base alle circostanze concrete, l'offerta risultava con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico (si veda in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881).

Il difetto strutturale dell'atto è stato, in tali casi, superato alla luce della funzione dell'atto nell'ambito della procedura di gara, da individuarsi nell'interesse dell'amministrazione a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi comunque acquisiti alla procedura. ... Come ha sostenuto la ricorrente, il file contenente l'offerta di Convatec Italia S.r.l., **già per il solo fatto di essere stato caricato, tramite upload, previa registrazione al portale telematico gestito da Net4market e previo accesso - a mezzo di inserimento di password personale - alla pagina riservata della società, si rivela, quindi, certamente proveniente dalla stessa società.**”; quindi, “... il problema riscontrato è ben diverso (riguardando la provenienza dell'offerta e la sua imputabilità all'offerente) e la soluzione accolta (ossia l'ammissibilità dell'offerta e l'illegittimità dell'esclusione) deriva proprio dalla sicura riconducibilità dell'offerta al soggetto autore della medesima. ... In tale contesto è comunque necessario che l'Amministrazione inviti la società ricorrente ad apporre la firma digitale sul documento contenente l'offerta economica, ai fini di una "regolarizzazione" dell'atto” (Tar Sardegna, I, 1n luglio 2019, n. 593, confermata dalla citata Cons. Stato, n. 1963/2020).

Come si accennava, nel caso di specie, la proposta del dr. Aldobrandini non poteva essere esclusa per mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento, non essendo revocabile in dubbio che essa provenisse dal medesimo proponente.

Questi si era accreditato nel portale di Cassa Depositi e Prestiti, ottenendo il CUP prodotto in giudizio (all. 2). Tanto già basta, in quanto il numero del CUP è trascritto nell'allegato A, “format di proposta descrittiva dell'intervento”, **sottoscritto digitalmente**

dal dr. Aldobrandini (all. 9), ossia nella “*relazione descrittiva dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento in conformità e rispondenza al format di cui all'Allegato A, sottoscritta digitalmente e contenente gli elementi utili per la relativa valutazione di merito, comprensiva del piano di gestione, del quadro tecnico economico (QTE), del cronoprogramma di spesa e del cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che le procedure previste per l'avvio e la realizzazione dell'intervento sono coerenti con le tempistiche di impegno e attuazione di cui alla lett. k) del precedente punto 9 previste dal Ministero della Cultura per il raggiungimento dei target e milestone dell'intervento 2.3 del PNRR-M1C3*” (art. 3, comma 10°, lett. b) dell'avviso), documento da allegarsi alla domanda di finanziamento.

Sottoscritta digitalmente (all. 10) è anche la “*copia leggibile del documento di riconoscimento del firmatario della domanda di finanziamento*” (art. 10, comma 2, lett. c) dell'avviso): nella specie, si tratta della carta di identità del dr. Aldobrandini (v. anche la tessera sanitaria, la cui copia è pure essa firmata digitalmente: all. 11).

Del pari firmato digitalmente è il “*documento che attesti la presenza del vincolo di cui alla normativa richiamata nel precedente articolo 1, comma 2*”: nella specie il decreto di vincolo di Villa Aldobrandini (all. 12).

Erra quindi il Tar quando afferma che la natura di elemento “*essenziale*” della sottoscrizione non sarebbe “... *surrogabile da altri elementi (come a es. la generazione del CUP o l'inoltro di altra documentazione sottoscritta digitalmente)*” poiché, alla stregua dei moltissimi precedenti citati, l'accesso alla piattaforma telematica accompagnata dall'*upload* di documenti regolarmente sottoscritti digitalmente soddisfa la *ratio* del dovere di sottoscrizione, quale la certezza della provenienza e l'assunzione di responsabilità degli impegni di cui alla domanda stessa.

La documentazione acquisita da Cassa Depositi e Prestiti, tutta sottoscritta digitalmente, l'accredito del proponente mediante attribuzione delle credenziali – utilizzabili da chiunque ne avesse mandato, contrariamente a quanto assume il Ministero nella propria memoria –, l'attribuzione del CUP, in forza del quale è stata generata la domanda di finanziamento, la allegazione di documenti, tra cui soprattutto la proposta descrittiva dell'intervento, recante gli stessi contenuti della domanda, sono altrettanti elementi che confermano la riconducibilità della domanda alla persona del ricorrente, e che fanno quindi della asserita mancata sottoscrizione in forma digitale un mero **errore formale**, sanabile con soccorso istruttorio.

A nulla vale eccepire che la sottoscrizione digitale dovesse concernere anche la domanda, a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 8, commi 7, 8 e 10 e 9, comma 2,

dell'Avviso pubblico poiché tali disposizioni della *lex specialis*, in quanto introdotte in violazione manifesta dell'art. 6, lett. b) della l. 241/90, sono illegittime per violazione di legge (e non perché irragionevoli), nella misura in cui vietano l'attivazione del soccorso istruttorio anche in presenza di circostanze suscettibili di sanatoria per errori meramente formali, sanatoria comunque tale da non pregiudicare in alcun modo la *par condicio* concorsuale, posto che nessun documento viene aggiunto, nessun elemento della proposta integrato, ma, solo, viene

integrato un documento con un elemento formale, la sottoscrizione, che **conferma un dato già noto**, ossia la paternità della domanda come riferita al proponente: paternità che, come la giurisprudenza consolidata afferma e come la documentazione allegata attesta, non può essere revocata in dubbio con riguardo alla persona del ricorrente che, si ripete: a) si è accreditato nel portale gestito da Cassa Depositi e Prestiti; b) ha ottenuto il CUP; c) ha allegato tutta la documentazione richiesta dall'art. 8 dell'avviso, sottoscrivendola digitalmente, tra cui la decisiva proposta descrittiva dell'intervento, recante tutti gli elementi essenziali di cui alla domanda di finanziamento (descrizione dell'intervento, cronoprogramma, dettaglio dei costi).

La previsione di una sanzione espulsiva per la sola ipotesi di mancata sottoscrizione anche di uno solo di tali documenti, senza consentire all'amministrazione di valutare, caso per caso, se l'omessa sottoscrizione comprometta o meno la riferibilità della domanda – o del documento – alla figura del proponente, si pone quindi in aperta violazione dell'art. 6, l. 241/90, poiché equipara meri errori formali, suscettibili di sanatoria mediante soccorso istruttorio, ad altre carenze sostanziali che, nella specie, non ricorrono affatto: così violando non solo la norma, ma anche il principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.), alla cui stregua l'esclusione da una procedura comparativa – finalizzata al miglior impiego di risorse pubbliche – per ragioni meramente formali danneggia in primo luogo l'interesse pubblico ad acquisire proposte di qualità; come del resto afferma la giurisprudenza innanzi ampiamente e necessariamente citata.

II

Error in iudicando. *Violazione dell'art. 1, comma 2 bis, l. 241/90; sviamento di potere.*

In prime cure si è anche dedotto che la email – impugnata – della Cassa Depositi e Prestiti, versata in atti dal Ministero, conferma l'illegittimità della omessa ammissione della proposta del ricorrente e della *lex specialis*. In essa si legge che, “*ad esito delle analisi tecniche compiute sull'applicazione informatica risulta che la “Domanda di ammissione” caricata e trasmessa dal*

sig. Aldobrandini risulta priva di firma digitale, come da allegato. Pertanto, la richiesta non è stata acquisita dal sistema di protocollo CDP e non risulta quindi protocollata; infatti sull'applicativo lo stato risultante corrisponde a "Da trasmettere".

Tale indicazione, si è dedotto, oltre a violare l'art. 9, comma 2 dell'avviso, che impone al Ministero di comunicare le ragioni dell'esclusione – mai adottata – è assolutamente inconferente poiché nessuna previsione dell'avviso stesso contempla una "protocollazione" della domanda, tanto meno da parte di Cassa Depositi e Prestiti, e tanto meno per difetto della firma digitale.

Tale rilievo ha consentito di introdurre un ulteriore vizio dell'applicativo: questo, evidentemente, non è stato concepito e strutturato per segnalare al proponente – onde rimediare alla svista – la situazione in cui la domanda di partecipazione, pacificamente caricata e trasmessa attraverso il portale, fosse priva della firma digitale, in violazione dei principi di buona fede e correttezza oggi codificati dall'art. 1, comma 2 bis, della l. 241/90.

Sul punto il Tar ha affermato che *"non rilevano le – pur perspicue – deduzioni del ricorrente sulle modalità di funzionamento dell'applicativo informatico (l'indicazione "da trasmettere" non avrebbe consentito di percepire l'esatta consistenza del "blocco") e sulla condotta di Cdp (che avrebbe ommesso di trasmettere al Ministero la domanda ancorché priva di sottoscrizione digitale; v. anche mem. 28.12.2022), avuto riguardo al "contenuto dispositivo" del provvedimento di esclusione, avente natura vincolata e che "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (cfr. art. 21-octies, co. 2, l. n. 241/90).*

Tanto più alla luce della ricordata previsione della lex specialis secondo cui "[a]l termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento per via telematica, l'Applicativo genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda la cui copia sarà contestualmente trasmessa agli indirizzi PEC del Ministero della Cultura e del Soggetto Proponente" (art. 8, co. 3, avviso), con cui è stato predisposto un adeguato meccanismo di controllo dell'avvenuta ricezione delle domande".

Sulla legittimità dell'Applicativo l'art. 21 *octies* non assume alcun rilievo poiché la censura non attiene ad un vizio di forma o di procedura, ma alla violazione del dovere di collaborazione e buona fede che incombe sull'Amministrazione: se un applicativo – come tutti quelli che, nell'amministrazione digitale, presiedono al rapporto tra privati ed amministrazione – non segnala all'utente che l'istanza è priva dei requisiti minimi per poter essere presa in esame, limitandosi a segnalare che la domanda è "da trasmettere", l'utente non è ragionevolmente in condizione di rimediare alla carenza puramente (formale), né si

spiega perché una domanda, si badi, caricata a sistema – e non rifiutata dal sistema – risulti “da trasmettere” al Ministero.

Si tratta, nella specie, di un Applicativo ingannevole e non trasparente, poiché la dicitura “domanda da trasmettere” non spiega né perché la domanda, acquisita a sistema (tant’è che Cassa Depositi e Prestiti la ha esaminata, riscontrando la mancanza della firma digitale), non sia stata trasmessa, né se la mancata trasmissione sia da imputare ad una carenza riferibile al proponente oppure ad un malfunzionamento del sistema, restituendo una situazione di opacità tale che una mera distrazione, ininfluente, non solo dà luogo ad una sproporzionata esclusione, ma impedisce, a monte, di regolarizzare il *deficit* formale, con violazione del principio della massima partecipazione.

L’illegittimità dell’applicativo come concepito impedisce all’utente/proponente di porre rimedio ad eventuali sviste o errori puramente formali, ed è tanto più grave nella misura in cui prelude non alla acquisizione della domanda, ma ad una operazione di “protocollazione” che nessuna norma della *lex specialis* contempla.

L’indicazione della CDP attesta che la domanda è pervenuta regolarmente, unitamente alla documentazione regolarmente sottoscritta digitalmente, ma, solo, non è stata “acquisita dal sistema di protocollo CDP e non risulta quindi protocollata”: e quindi non è stata neppure esaminata (se non dopo la proposizione del ricorso), con grave vizio di difetto d’istruttoria.

Se la domanda è pervenuta, come la stessa CDP conferma, ciò imponeva da un lato che l’applicativo avvisasse il proponente della omissione formale e, dall’altro, e comunque, che il Ministero esaminasse la documentazione trasmessa per verificarne la completezza formale e sostanziale e, in presenza della mancata firma della domanda, adottasse un atto di esclusione (illegittimo, per quanto visto).

Il fatto che il provvedimento di esclusione fosse un atto dovuto nel contenuto, poi, non consente di affermare, come fa il Tar, che la sua adozione fosse, nella specie irrilevante poiché, come dedotto in prime cure – ma il Tar ha omesso l’esame di tale profilo di censura – avrebbe consentito al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa – anche in sede stragiudiziale – tempestivamente, e molto prima della pubblicazione delle graduatorie.

Infine, neppure condivisibile è l’affermazione del primo Giudice secondo cui il sistema avrebbe rilasciato “una ricevuta a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda”: è evidente che, se l’applicativo si limita ad avvisare il proponente che la domanda è “da trasmettere”, l’utente non può aspettarsi il rilascio di alcuna ricevuta di acquisizione della

domanda stessa (essendo questa, appunto, “da trasmettere”), sicché l’“*adeguato meccanismo di controllo dell'avvenuta ricezione delle domande*”, di cui parla il Tar, è “adeguato” per la sola Amministrazione, ma non anche per il proponente, che resta ignaro del perché la sua domanda non sia stata acquisita, e neppure viene avvertito delle ragioni della propria esclusione.

I nominativi dei controinteressati sono quelli di cui alle graduatorie sotto riprodotte:

SG|21/06/2022|DECRETO 504



PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0
Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici"



Aviso pubblico del 30.12.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR
Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3).
Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"

Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Allegato B1: Graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento suddivise per macroaree - MACROAREA CENTRO NORD

n. proposte	Soggetto Attuatore	Denominazione Parco	Ubicazione		Importo €	CUP	Punteggio
			Regione	Provincia			
1	TENUTA VALSANZIBIO S.R.L.	Villa e il giardino Barbarigo e Donà dalle Rose	Veneto	Padova	1.989.334,87	H77B22000120006	93
2	PROVINCIA DI LECCO	Villa Monastero	Lombardia	Lecco	1.780.073,81	B78E22000020006	93
3	FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI DI SERMONETA ONLUS ONLUS FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI DI SERMONETA ONLUS	Giardino di Ninfa	Lazio	Latina	1.999.616,00	F51G22000000004	92
4	FORESTERIA DI VILLA VALMARANA AI NANI S.R.L.	Villa Valmarana ai Nani	Veneto	Vicenza	1.919.930,28	I34I22000050006	91
5	CENTRO DI ATENEOR ORTO BOTANICO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA	Orto botanico dell'Università di Padova	Veneto	Padova	1.972.000,00	C98E22000020006	90
6	ENTE VILLA CARLOTTA	Villa Carlotta	Lombardia	Como	1.500.000,00	B78E22000000006	90
7	RUIZ BERDEJO MUCCHETTI JOSE ANTONIO	GIARDINO STORICO DI VILLA MAFFEI SIGURTA'	Veneto	Verona	1.321.899,01	F16C22000060001	90
8	FONDAZIONE COSSO	Castello di Miradolo	Piemonte	Torino	1.869.432,00	B18E22000000006	89
9	VITTORIO DALLE ORE	Giardino storico della Villa di Maser	Veneto	Treviso	1.999.303,72	G26C22000050004	88
10	FONDAZIONE DE CLARICINI DORNACHER	Villa De Claricini Dornacher	Friuli Venezia Giulia	Udine	1.994.700,00	E58E22000010006	88
11	FONDAZIONE LA ROTONDA SRL	Villa Capra detta la Rotonda	Veneto	Vicenza	1.986.678,12	E36C22000020006	88
12	BORGO STORICO SEGHETTI PANICHI SRL	GIARDINO STORICO SEGHETTI PANICHI	Marche	Ascoli Piceno	2.000.000,00	F78E22000020006	87
13	UNIVERSITÀ DI PARMA	Orto Botanico	Emilia Romagna	Parma	2.000.000,00	D99I22000020001	87
14	DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE MICHELE	COMPLESSO ARCHITETTONICO, BORGO E GIARDINI, DEL CASTELLO DEI DEL GALLO IN MANDELA	Lazio	Roma	1.876.679,51	D61G22000010006	87
15	ALBERTO PASSI	Parco di Villa Passi	Veneto	Treviso	1.800.375,00	G78E22000030006	87
16	AMALASUNTA DI GIULIANO GORI E SAS	Villa di Celle di Santomato	Toscana	Pistoia	1.633.226,00	I56C22000030006	87
17	REGIONE TOSCANA	PARCO E GIARDINO STORICO DELLA VILLA MEDICEA DI CAREGGI	Toscana	Firenze	1.084.545,00	D15F22000360002	87
18	L'ARCO DI GIANO COOPERATIVA SOCIALE	Villa Durazzo Pallavicini	Liguria	Genova	943.716,00	E36C22000030004	87
19	ASSOCIAZIONE VILLA DEL GRUMELLO	Parco storico naturalistico della Villa del Grumello	Lombardia	Como	425.000,00	I19D22000010003	87
20	VILLA E GIARDINO GARZONI S.R.L.	GIARDINO GARZONI	Toscana	Pistoia	2.000.000,00	I34I22000080006	86
21	PALLADIUM DI CHRISTIAN MALINVERNI & C. S.A.S.	Parco di Villa Godi-Malinverni	Veneto	Vicenza	2.000.000,00	J26C22000040006	86
22	COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	PARCO DI VILLA DURAZZO	Liguria	Genova	2.000.000,00	G55F22000160006	86
23	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	Parco di Pinocchio - Fondazione Colloidi	Toscana	Pistoia	1.994.995,00	B34I22000030006	86
24	LIVI VITTORIO	Villa Miralfore	Marche	Pesaro e Urbino	1.875.346,00	B79D22000040006	86
25	GIOVANNI DA SCHIO	Parco storico Villa da Schio	Veneto	Vicenza	1.050.485,20	B54I22000090006	86
26	COMUNE DI MONCALIERI	PARCO DEL CASTELLO REALE DI MONCALIERI	Piemonte	Torino	2.000.000,00	H26C22000070001	85
27	COMUNE DI TREIA	Villa La Quiete	Marche	Macerata	2.000.000,00	I37B22000020006	85
28	PROVINCIA VENETA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI	GIARDINO DEL CONVENTO DELLA CHIESA DEL SANTISSIMO REDENTORE IN VENEZIA	Veneto	Venezia	1.999.998,00	D76C22000010006	85
29	DIREZIONE REGIONALE MUSEI PIEMONTE	Castello di Racconigi	Piemonte	Cuneo	1.999.984,94	F49D22000020006	85
30	CLAUDIA RUSPOLI	GIARDINO STORICO DEL CASTELLO RUSPOLI E DEL PARCO DELLA MARESCOTTA	Lazio	Viterbo	1.900.000,00	J77B22000120006	85

n. proposte	Soggetto Attuatore	Denominazione Parco	Ubicazione		Importo €	CUP	Punteggio
			Regione	Provincia			
31	CEMADIS S.R.L.	Parco di Villa Negrotto	Liguria	Genova	1.760.000,00	F99D22000140006	85
32	COMUNE DI SANTORSO	Parco Rossi	Veneto	Vicenza	1.404.949,00	E99D22000060006	85
33	ORTO BOTANICO CORSINI MONTE ARGENTARIO APS	Parco di Acclimatazione della Casa Bianca	Toscana	Grosseto	949.452,00	H14H22000140004	85
34	ANGELICA SELLA	COMPLESSO AGRICOLO DI TORRE ORENGO	Liguria	Imperia	875.883,06	C36C22000030006	85
35	FONDAZIONE CASA LAJOLO	GIARDINO STORICO DI CASA LAJOLO	Piemonte	Torino	798.725,00	D46C22000040006	85
36	TRUST VILLA CORSI SALVIATI	Villa Corsi Salviati	Toscana	Firenze	778.604,96	B99D22000060006	85
37	TENUTA DI FASSIA S.S.	Villa Fassia e Parco Porcinai	Umbria	Perugia	395.000,00	E36B21000000006	85
38	COMUNE DI FUBINE MONFERRATO	Parco BRICHERASIO	Piemonte	Alessandria	2.000.000,00	G47B22000010006	84
39	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	Villa Rezzola	Liguria	La Spezia	2.000.000,00	J59D22000010006	84
40	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	PARCO E GIARDINO STORICO NELL'AMBITO DEL PARCO REALE DI MONZA	Lombardia	Monza e della Brianza	2.000.000,00	G57B22000040002	84
41	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA	Orto Botanico dell'Università di Pavia	Lombardia	Pavia	2.000.000,00	F12F22000020006	84
42	DIREZIONE REGIONALE MUSEI UMBRIA	Giardino storico del Complesso monumentale di Villa del Colle del Cardinale	Umbria	Perugia	2.000.000,00	F94H22000100005	84
43	FONDAZIONE MAGNANI - ROCCA	PARCO ROMANTICO DELLA FONDAZIONE MAGNANI ROCCA	Emilia Romagna	Parma	2.000.000,00	I68E22000050006	84
44	FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO	Palazzina di Caccia di Stupinigi	Piemonte	Torino	1.983.083,33	B15F21000440006	84
45	FRANCESCO DA BARBERINO S.R.L.	VILLA LE CORTI CON GIARDINO E PARCO	Toscana	Firenze	1.823.265,00	F46C22000000006	84
46	VILLA GAMBERAIA DI LUIGI E CAMILLA ZALUM	Villa Gamberaia	Toscana	Firenze	1.750.000,00	I16C22000000006	84
47	FONDAZIONE PALAZZO CORONINI CRONBERG ONLUS	Palazzo Coronini Cronberg	Friuli Venezia Giulia	Gorizia	1.742.000,00	B86C22000140006	84
48	GIACOMO CORAZZA MARTINI	PARCO E GIARDINI DEL CASTELLO DI TABIANO	Emilia Romagna	Parma	1.600.000,00	C57B22000130006	84
49	GIARDINO PFANNER SRL	GIARDINO PFANNER	Toscana	Lucca	772.510,00	E69D22000070006	84
50	COMUNE DI ROVERETO	GIARDINO STORICO DI PALAZZO BETTA GRILLO	Trentino Alto Adige/Südtirol	Trento	345.000,00	E79D22000060006	84
51	CITTÀ NIZZA MONFERRATO	GIARDINO STORICO DI PALAZZO CROVA	Piemonte	Asti	210.000,00	H67B22000030006	84
52	COMUNE DI MARENE	Parco storico di Palazzo GALVAGNO	Piemonte	Cuneo	200.080,00	C59D22000000006	84
53	VILLARCONATI S.R.L.	PARCO STORICO DI VILLA ARCONATI	Lombardia	Milano	2.000.000,00	F24J22000040004	83
54	COMUNE DI FERMO	Parco Villa Vitali	Marche	Fermo	1.999.458,00	F64J22000020006	83
55	DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA	Parchi delle residenze napoleoniche dell'Isola d'Elba - Villa S. Martino e Palazzina dei Mulini a Portoferraio	Toscana	Livorno	1.999.180,00	F99D22000150006	83
56	AGOSTINO RIZZARDI	Villa Rizzardi	Veneto	Verona	1.993.528,99	D96C22000000006	83
57	FONDAZIONE TORRECCHIA VECCHIA ONLUS	Giardino di Torrecchia Vecchia	Lazio	Latina	1.984.076,00	B51G22000020004	83
58	I TRE MARTELLI SRL	GIARDINO STORICO E DELLE FONTANE DEL CASTELLO DI BELGIOIOSO	Lombardia	Pavia	1.900.000,00	F39D22000000006	83
59	AIMONE ROERO DI MONTICELLO	Parco del Castello di Monticello	Piemonte	Cuneo	1.419.358,00	E38E22000040006	83
60	GIARDINO GIUSTI S.R.L.	Giardino Giusti	Veneto	Verona	1.105.145,00	J32F22000030004	83
61	MARIELLA BOLOGNESI SCALABRIN	Villa Pisani Bolognesi Scalabrin	Veneto	Padova	799.999,23	G13D22000730006	83
62	LA CHIUSA SCARL	Parco della Chiesa	Emilia Romagna	Bologna	338.074,00	C88E22000010006	83
63	ASSOCIAZIONE VILLA BURI ONLUS	VILLA BURI BERNINI	Veneto	Verona	300.000,00	D34J22000010006	83
64	COMUNE DI BRUINO	Parco del Castello di Bruino	Piemonte	Torino	253.040,19	G18G19000040004	83
65	COMUNE DI CHIAVARI	PARCO BOTANICO DI VILLA ROCCA A CHIAVARI	Liguria	Genova	2.000.000,00	J27B22000010006	82
66	COMUNE DI QUARRATA	VILLA "LAMAGIA"	Toscana	Pistoia	2.000.000,00	C89D22000000006	82
67	COMUNE DI VIMERCATE	Villa Sottocasa	Lombardia	Monza e della Brianza	2.000.000,00	I48E22000000006	82
68	MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	Castello e Parco di Miramare	Friuli Venezia Giulia	Trieste	2.000.000,00	F99D22000090006	82
69	COMUNE DI ROMA CAPITALE	Villa Ada	Lazio	Roma	2.000.000,00	J84J22000060006	82
70	ISTITUTO AUTONOMO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE	Giardino di Villa D'Este	Lazio	Roma	1.999.999,88	F34H22000080006	82
71	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA GIARDINI BOTANICI HANBURY - COMPENDIO	Villa Hanbury	Liguria	Imperia	1.979.000,00	D38C22000020006	82
72	COMUNE DI SASSUOLO	Parco Ducale	Emilia Romagna	Modena	1.964.419,64	F89D22000150006	82
73	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE	GIARDINO STORICO DI VILLA LA QUIETE	Toscana	Firenze	1.725.402,40	B16C22000110006	82

n. proposte	Soggetto Attuatore	Denominazione Parco	Ubicazione		Importo €	CUP	Punteggio
			Regione	Provincia			
74	SOPHIE KHEVENHULLER METSCH	Villa Bell'Aspetto	Lazio	Roma	1.347.068,95	E75B22000020006	82
75	COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA PIANCIANI	COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA PIANCIANI	Umbria	Perugia	1.285.468,15	E38E22000110006	82
76	COMUNE DI LAVIS	Giardino Bortolotti detto dei Ciucioi	Trentino Alto Adige/Südtirol	Trento	1.064.067,69	J37B22000060006	82
77	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA	Orto Botanico	Emilia Romagna	Modena	718.858,00	E97B22000090006	82
78	COMUNE BORGO SAN LORENZO	VILLA PECORI GIRALDI	Toscana	Firenze	450.000,00	G67B22000070006	82
79	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	Villa Longobardi	Veneto	Treviso	368.321,03	E65I19000000004	82
80	CITTA' DI CIRI'	GIARDINO STORICO ALL'ITALIANA DI PALAZZO D'ORIA	Piemonte	Torino	330.000,00	G42F22000020006	82
81	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	Giardini di Villa Caprile	Marche	Pesaro e Urbino	2.000.000,00	B79D22000050006	81
82	DIREZIONE REGIONALE MUSEI LAZIO	Palazzo Farnese	Lazio	Viterbo	2.000.000,00	F99D22000110006	81
83	PROVINCIA DI MANTOVA	GIARDINO DI VILLA STROZZI	Lombardia	Mantova	2.000.000,00	G39D22000000006	81
84	TOGNI GIACOMO	Giardino di Villa Togni già Averoldi	Lombardia	Brescia	2.000.000,00	E67B22000000006	81
85	COMUNE DI BOLOGNA	Giardino all'italiana Villa Zambeccari	Emilia Romagna	Bologna	2.000.000,00	F36C22000030006	81
86	COMUNE DI ALLERONA	Villa Cahen	Umbria	Terni	1.950.000,00	E16C22000000006	81
87	RAIMONDO MELI LUPI DI SORAGNA	PARCO DI VILLA MELI LUPI DI VIGATTO	Emilia Romagna	Parma	1.884.435,00	C98E22000030006	81
88	MARCHESE DI CAMUGLIANO S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA	Villa Niccolini, già Villa Medicea di Camugliano	Toscana	PISA	1.248.713,00	H76C22000000006	81
89	COMUNE DI ARCO	PARCO ARCIDUCALE	Trentino Alto Adige/Südtirol	Trento	1.080.000,00	F59D22000090006	81
90	BAIA DI BARTOLACCI ROSANNA E C. SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE	Agrumeto del Crocifisso (Oasi agrumaria picena)	Marche	Ascoli Piceno	982.461,00	C76C22000010006	81
91	FABIO DE PAOLIS	GIARDINI PENSIILI DEL CASTELLO DI FUMONE	Lazio	Frosinone	823.177,00	F56C22000020006	81
92	FRANCESCO MORI UBALDINI DEGLI ALBERTI DELLA MARMORA	Palazzo Ferrero della Marmora	Piemonte	Biella	813.000,00	B46C22000070006	81
93	FONDAZIONE L'UNIVERSICA' LA BOTTEGA DEI MESTIERI	PARCO DEL CASTELLO DI PROH	Piemonte	Novara	315.000,00	E38E22000010006	81
94	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	Giardino del castello di Bianello	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	305.067,10	C59D22000010006	81
95	GIANCARLO BORROMEO	La Villa da Pasano	Liguria	La Spezia	248.800,00	B46C22000170006	81
96	DIOCESI DI PRATO	VILLA DEL PALCO	Toscana	Prato	1.998.691,90	C36C21000000001	81
97	MUSEI REALI	GIARDINI DI LEVANTE DEI MUSEI REALI	Piemonte	Torino	1.336.992,64	F16C22000080006	80
98	FORTEZZA VILLAGE LIVORNO SRLS	Fortezza Nuova	Toscana	Livorno	1.300.000,00	C47B22000080006	80
99	SOCIETÀ COOPERATIVA "IL PARCO" A R.L.	BARCO BORGHESE	Lazio	Roma	1.242.500,00	F84J22000170006	80
100	DORIA LAMBA LEONE	PARCO DEL TORRIONE	Piemonte	Torino	1.151.469,55	C16C22000060006	80
101	CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO. MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI	ORTO STORICO "VANEGGIA ROSSA" A CASTEL THUN	Trentino Alto Adige/Südtirol	Trento	552.662,15	D19D22000020006	80
102	CASTELLO DI SAN GIORGIO SRL	PARCO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO CANAVESE	Piemonte	Torino	540.000,00	B94J22000090006	80
103	ADRIANA SALVATICI	Villa Castiglioni	Marche	Macerata	540.000,00	H66C22000040006	80
104	COMUNE DI FUCECCHIO	Parco Corsini	Toscana	Firenze	500.000,00	G33D22000350006	80
105	CARLOTTA RITA MARIA CATERINA CERNIGLIARO	Villa Cernigliaro	Piemonte	Biella	262.558,00	H94H22000040004	80
106	COMUNE DI SALUZZO	COMPLESSO DEL BELVEDERE	Piemonte	Cuneo	848.266,00	D18E22000050006	80
Totale					151.554.129,30		



PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0
Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici"



Avviso pubblico del 30.12.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR
Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3).
Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"
Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici", finanziata dall'Unione europea - NextGenerationEU

Allegato B2: Graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento suddivise per macroaree - MACROAREA SUD

n. proposta	Soggetto Attuatore	Denominazione Parco	Ubicazione		Importo €	CUP	Punteggio
			Regione	Provincia			
1	VILLA TASCA SRL	Parco storico Villa Tasca	Sicilia	Palermo	2.000.000,00	I77H22000690006	86
2	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO	Giardino storico dell'Orto Botanico di Palermo	Sicilia	Palermo	1.978.268,00	B79D22000100006	86
3	COMUNE DI VALVA	Parco D'Ayala - Valva	Campania	Salerno	1.800.000,00	C82F22000400006	85
4	COMUNE DI PALERMO	Piardino "P.Mattarella" già Giardino Inglese e del parterre di Palermo	Sicilia	Palermo	2.000.000,00	D74J22000010006	81
5	COMUNE DI CITTA'NOVA	Villa comunale C. Ruggiero	Calabria	Reggio Calabria	1.800.000,00	C42F22000030006	81
6	FONDAZIONE ROBERT HAWTHORN KITSON	Giardino Storico di Villa Cuseni	Sicilia	Messina	1.243.433,83	D82F22000180006	81
7	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI	Giardini storici del Complesso monumentale dell'ex Monastero dei Santi Severino e Sossio	Campania	Napoli	1.999.934,00	F67B22000090006	81
8	COMUNE DI MAGLIE	Villa Tamborino	Puglia	Lecce	2.000.000,00	D39D22000030006	80
9	EMANUELE VILLA SANTA	Giardino del Castello di Sanluri	Sardegna	Sud Sardegna	241.820,00	J86C22000040006	80
10	COMUNE DI BARLETTA	Giardino storico di Villa Bonelli	Puglia	Barletta-Andria-Trani	2.000.000,00	H96C22000800006	79
11	COMUNE DI RAGUSA	Parco del castello di Donnafugata	Sicilia	Ragusa	2.000.000,00	F25F22000010006	79
12	SIG. FRANCESCO FARINA	Parco di Villa Farina	Campania	Salerno	1.995.000,00	J16C22000010006	79
13	AURISICCHIO GIANFRANCO	Giardino storico di Palazzo Aurisicchio	Puglia	Brindisi	690.000,00	B13D22000300006	79
14	COMUNE DI CAMPOBASSO	Villa de Capoa	Molise	Campobasso	2.000.000,00	D34J22000040006	77
15	STENA MARIA PATERNO' DEL TOSCANO	Giardino storico Paternò	Sicilia	Catania	2.000.000,00	H99D22000010006	77
16	GUIDO OBLETTER	Villa Obletter	Abruzzo	Chieti	2.000.000,00	D76C22000060006	76
17	DELIZIE REALI SCARL	Giardino e Casamento della Torre	Campania	Napoli	1.410.780,00	I66C22000020006	76
18	CONDOMINIO PALAZZO CELLAMARE	Giardino storico di Palazzo Cellamare	Campania	Napoli	800.000,00	C67B22000010004	76
19	COMUNE DI CATANIA	Giardino storico Bellini	Sicilia	Catania	2.000.000,00	D69D22000010006	75
20	PROVINCIA DI POTENZA	Villa del Prefetto	Basilicata	Potenza	1.700.000,00	H36C22000050006	75
21	COMUNE DI ERICE	Giardino storico del Balio	Sicilia	Trapani	1.663.470,00	E54J22000040001	75
22	COMUNE DI BOVINO	Giardini pensili del Palazzo Ducale	Puglia	Foggia	1.550.000,00	J82F22000000006	75
23	COMUNE DI MILIS	Giardino Pernis Vacca	Sardegna	Oristano	1.405.100,00	D86C22000020006	75
Totale					38.277.805,83		



PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0
Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici"



Avviso pubblico del 30.12.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR
Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3).
Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"
Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici", finanziata dall'Unione europea - NextGenerationEU

Allegato A: Graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione

n. proposte	Soggetto Attuatore	Denominazione Parco	Ubicazione		Importo €	CUP	Punteggio
			Regione	Provincia			
1	TENUTA VALSANZIBIO S.R.L.	Villa e il giardino Barbarigo e Donà dalle Rose	Veneto	Padova	1.989.334,87	H77B22000120006	93
2	PROVINCIA DI LECCO	Villa Monastero	Lombardia	Lecco	1.780.073,81	B78E22000020006	93
3	FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI DI SERMONETA ONLUS	Giardino di Ninfa	Lazio	Latina	1.999.616,00	F51G22000000004	92
4	FORESTERIA DI VILLA VALMARANA AI NANI S.R.L.	VILLA VALMARANA AI NANI	Veneto	Vicenza	1.919.930,28	I34J22000050006	91
5	CENTRO DI ATENEOR ORTO BOTANICO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	Orto botanico dell'Università di Padova	Veneto	Padova	1.972.000,00	C98E22000020006	90
6	ENTE VILLA CARLOTTA	Villa Carlotta	Lombardia	Como	1.500.000,00	B78E22000000006	90
7	RUIZ BERDEJO MUCCHETTI JOSE ANTONIO	GIARDINO STORICO DI VILLA MAFFEI SIGURTA'	Veneto	Verona	1.321.899,01	F16C22000060001	90
8	FONDAZIONE COSSO	Castello di Miradolo	Piemonte	Torino	1.869.432,00	B18E22000000006	89
9	VITTORIO DALLE ORE	Giardino storico della Villa di Maser	Veneto	Treviso	1.999.303,72	G26C22000050004	88
10	FONDAZIONE DE CLARICINI DORNPAECHER	Villa De Claricini Dornpacher	Friuli Venezia Giulia	Udine	1.994.700,00	E58E22000010006	88
11	FONDAZIONE LA ROTONDA SRL	Villa Capra detta la Rotonda	Veneto	Vicenza	1.986.678,12	E38C22000020006	88
12	BORGO STORICO SEGHETTI PANICHI SRL	GIARDINO STORICO SEGHETTI PANICHI	Marche	Ascoli Piceno	2.000.000,00	F78E22000020006	87
13	UNIVERSITÀ DI PARMA	Orto Botanico	Emilia Romagna	Parma	2.000.000,00	D99I22000020001	87
14	DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE MICHELE	COMPLESSO ARCHITETTONICO, BORGO E GIARDINI, DEL CASTELLO DEI DEL GALLO IN MANDELA	Lazio	Roma	1.876.679,51	D61G22000010006	87
15	ALBERTO PASSI	Parco di Villa Passi	Veneto	Treviso	1.800.375,00	G78E22000030006	87
16	AMALASUNTA DI GIULIANO GORI E SAS	Villa di Celle di Santomato	Toscana	Pistoia	1.633.226,00	I56C22000030006	87
17	REGIONE TOSCANA	PARCO E GIARDINO STORICO DELLA VILLA MEDICEA DI CAREGGI	Toscana	Firenze	1.084.545,00	D15F22000360002	87
18	L'ARCO DI GIANO COOPERATIVA SOCIALE	Villa Durazzo Pallavicini	Liguria	Genova	943.716,00	E36C22000030004	87
19	ASSOCIAZIONE VILLA DEL GRUMELLO	Parco storico naturalistico della Villa del Grumello	Lombardia	Como	425.000,00	J19D22000010003	87
20	VILLA E GIARDINO GARZONI S.R.L.	GIARDINO GARZONI	Toscana	Pistoia	2.000.000,00	I34J22000080006	86
21	PALLADIUM DI CHRISTIAN MALINVERNI & C. S.A.S.	Parco di Villa Godi-Malinverni	Veneto	Vicenza	2.000.000,00	J26C22000040006	86
22	COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	PARCO DI VILLA DURAZZO	Liguria	Genova	2.000.000,00	G55F22000160006	86
23	VILLA TASCA SRL	PARCO STORICO VILLA TASCA	Sicilia	Palermo	2.000.000,00	I77H22000690006	86
24	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	Parco di Pinocchio - Fondazione Colloidi	Toscana	Pistoia	1.994.995,00	B34J22000030006	86
25	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO	GIARDINO STORICO DELL'ORTO BOTANICO DI PALERMO	Sicilia	Palermo	1.978.268,00	B79D22000100006	86
26	LIVI VITTORIO	Villa Miraffiore	Marche	Pesaro e Urbino	1.875.346,00	B79D22000040006	86
27	GIOVANNI DA SCHIO	Parco storico Villa da Schio	Veneto	Vicenza	1.050.485,20	B54J22000090006	86
28	COMUNE DI MONCALIERI	PARCO DEL CASTELLO REALE DI MONCALIERI	Piemonte	Torino	2.000.000,00	H26C22000070001	85
29	COMUNE DI TREIA	Villa La Quiete	Marche	Macerata	2.000.000,00	I37B22000020006	85

n. proposte	Soggetto Attuatore	Denominazione Parco	Ubicazione		Importo €	CUP	Punteggio
			Regione	Provincia			
783	ASSOCIAZIONE GIOVANNI SECCO SUARDO	Giardino interno al Castello di Lurano	Lombardia	Bergamo	300.000,00	C76C22000020006	48
784	COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI	CASTELLO DI COSTIGLIOLE D'ASTI	Piemonte	Asti	2.000.000,00	C39D22000010006	47
785	COMUNE OZIERI	PARCO DELLA RIMEMBRANZA	Sardegna	Sassari	1.744.338,00	E54J22000030006	47
786	COMUNE DI GALATONE	Il Parco di Fulcignano	Puglia	Lecce	850.000,00	I32F22000010006	47
787	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	Cimitero Comunale	Emilia Romagna	Bologna	691.040,00	E68E22000010006	47
788	DE SANCTIS FRANCESCO	Giardino della casa natale di Francesco De Sanctis	Campania	Avellino	503.860,00	F49D22000060007	47
789	COMUNE DI VARAZZE	Giardino Boschetto	Liguria	Savona	910.000,00	F58E22000000006	46
790	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	GIARDINI DELLA STAZIONE	Piemonte	Alessandria	1.605.000,00	J34I22000090001	45
791	COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE	PARCO DELLE RIMEMBRANZE	Lombardia	Mantova	220.000,00	D49D22000030006	45
792	COMUNE DI CUSANO MILANINO	GIARDINO DI PALAZZO OMODEI	Lombardia	Milano	216.000,00	F12F22000040006	45
793	COMUNE DI MOLFETTA	Villa Comunale	Puglia	Bari	894.644,40	C59D22000050006	45
794	COMUNE DI SONDRIO	Villa Quadrio e il suo giardino	Lombardia	Sondrio	1.250.000,00	H79D22000090006	44
795	COMUNE DI BOLANO	Parco del POGGIO DI BOLANO	Liguria	La Spezia	480.000,00	D29D22000010006	44
796	COMUNE DI CINAGLIO	GIARDINO STORICO DELLA CHIESA DI SAN FELICE	Piemonte	Asti	450.000,00	J14I22000030006	44
797	INDELLI ERNESTO	GIARDINO CASA INDELLI - MOLINARI	Campania	Avellino	432.950,00	G49D22000020007	44
798	COMUNE DI BENEVELLO	PARCO STORICO DEL CASTELLO DI BENEVELLO	Piemonte	Cuneo	400.000,00	H72F22000050006	44
799	COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA	Giardino di Palazzo Vecchio	Lombardia	Bergamo	1.043.100,00	J89D22000030007	43
800	COMUNE DI COLLEBEATO	Ex Giardino Sorelli	Lombardia	Brescia	1.007.792,57	D98E22000030006	43
801	GRASSI ROBERTO	Palazzo Donatelli o Palazzo Grassi	Campania	Avellino	420.560,00	B49D22000060006	43
802	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	GIARDINO DELL'EX DISTILLERIA PAOLO CASSANO	Puglia	Bari	913.624,00	F64I22000000006	42
803	COMUNE DI FABRICA DI ROMA	GIARDINO STORICO DEL PALAZZO CENCELLI	Lazio	Viterbo	450.000,00	D94I22000060006	42
804	DIREZIONE REGIONALE MUSEI SARDEGNA	GIARDINO STORICO DEL MUSEO GIOVANNI ANTONIO SANNA	Sardegna	Sassari	350.000,00	F83D21015300006	42
805	COMUNE DI PUTIGNANO	Giardino pensile del Palazzo del Principe Romanazzi Carducci	Puglia	Bari	302.000,00	D39D22000040006	42
806	VIRIDEA SRL SOCIETA' AGRICOLA	GIARDINO STORICO DEL CASTELLO VISCONTEO/SFORZESCO DI CUSAGO	Lombardia	Milano	365.000,00	B94I22000130006	42
807	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	PARCO DELLA RIMEMBRANZA	Puglia	Foggia	1.224.509,20	H59D22000020006	41
808	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	GIARDINO STORICO PARCO FIENGA	Campania	Salerno	2.000.000,00	J39D22000050006	40
809	COMUNE DI BORGOCARBONARA	PARCO DI VILLA BISIGHINI	Lombardia	Mantova	1.000.000,00	J47B22000010006	40
810	ELENA MARIA BRUNETTI	PARCO DEI CAPPUCINI	Lombardia	Monza e della Brianza	816.640,31	I58E22000050006	40
811	FONDAZIONE POVERA COSTANTE MARIA	Giardino Via Sant'Agostino	Marche	Ascoli Piceno	567.422,00	J14I22000060006	40
812	COMUNE DI SAN SEVERO	GIARDINO DI PERTINENZA DEL CIRCOLO DIDATTICO DE AMICIS	Puglia	Foggia	930.000,00	J77B22000130006	39
813	COMUNE DI LAMEZIA TERME	Giardino del Palazzo Nicotera Severisio	Calabria	Catanzaro	349.500,97	C89D22000010006	38
Totale					1.054.187.537,85		

Si allegano:

1. ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 14 aprile 2023, n. 1450
2. ricorso in appello
3. sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda quater, del 30 gennaio 2023, n.1603

Roma, 18 aprile 2023

avv. prof. Nino Paolantonio